



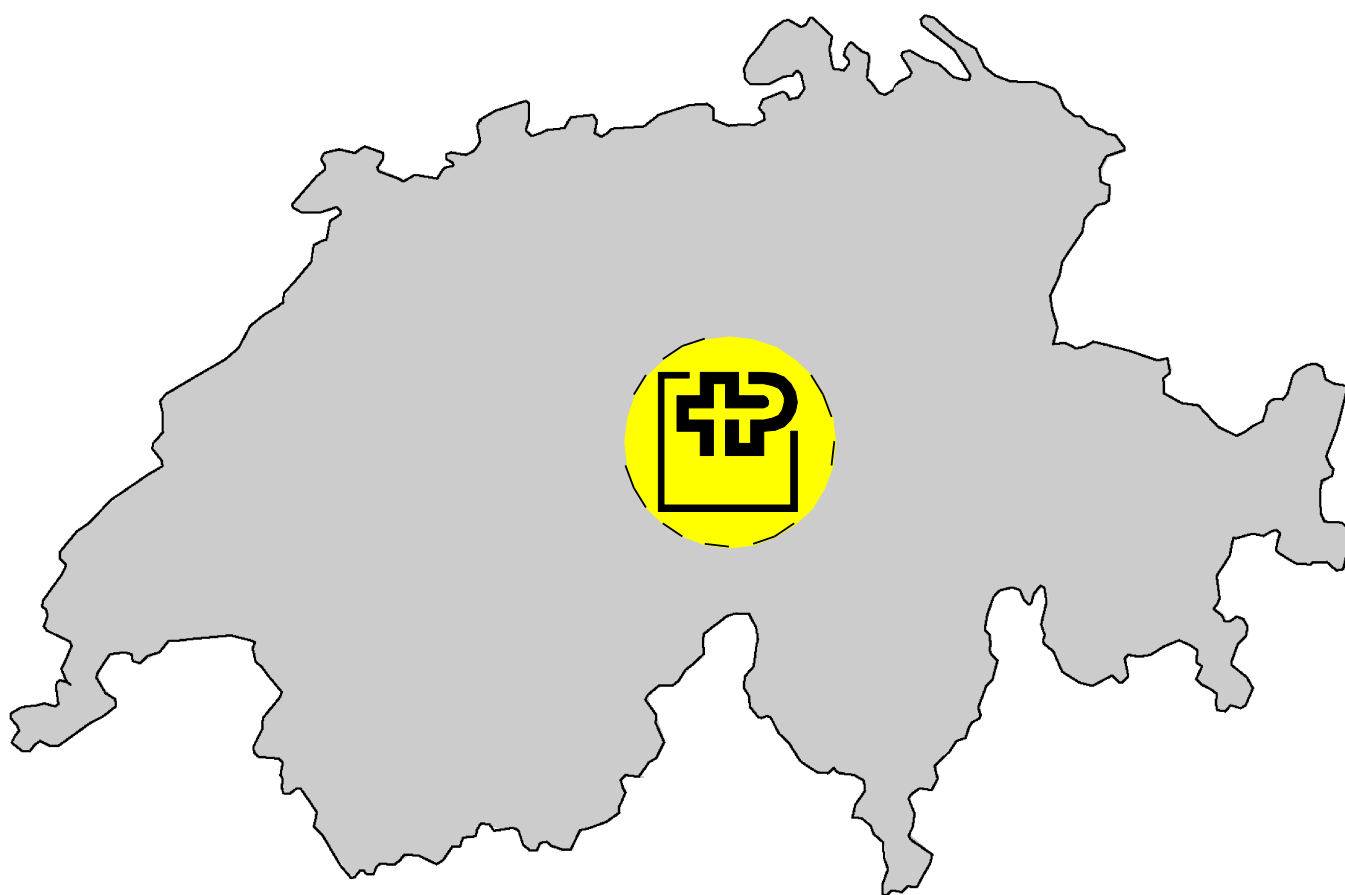
Schweizer
Paraplegiker
Vereinigung

Association
suisse des
paraplégiques

Associazione
svizzera dei
paraplegici

Swiss
Paraplegics
Association

Statuti



Sommario

Art.	Articolo	Pagina
Art. 1	Sede e natura.....	3
Art. 2	Scopo.....	3
Art. 3	Compiti	3
Art. 4	Etica e integrità	4
Art. 5	Sezioni	5
Art. 6	Membri.....	5
Art. 7	Ammissioni.....	5
Art. 8	Recesso dall'ASP e revoca dell'adesione come membro	5
Art. 9	Scioglimento di una Sezione	6
Art. 10	Esclusione.....	6
Art. 11	Membri onorari	6
Art. 12	Tassa sociale e contributi	6
Art. 13	Organi	7
Art. 14	Composizione.....	7
Art. 15	Competenze	7
Art. 16	Convocazione, diritto di querela e forma	8
Art. 17	Delibere e risoluzioni.....	8
Art. 18	Composizione.....	9
Art. 19	Nomine	9
Art. 20	Assemblea dei delegati e Sezioni	9
Art. 21	Convocazioni e decisioni	9
Art. 22	Compiti e competenze	10
Art. 23	Composizione e competenze.....	11
Art. 24	Settori	11
Art. 25	Settore «Servizi dell'ASP».....	11
Art. 26	Nomina e compiti.....	11
Art. 27	Mezzi finanziari	12
Art. 28	Responsabilità	12
Art. 29	Modifiche degli statuti	13
Art. 30	Scioglimento.....	13
Art. 31	Liquidazione	13
Art. 32	Entrata in vigore	13

I. Costituzione

Art. 1 Sede e natura

¹ L'Associazione svizzera dei paraplegici ASP, (Schweizer Paraplegiker-Vereinigung SPV), (Association suisse des paraplégiques ASP), (Swiss paraplegics association SPA), è un'associazione iscritta nel Registro di commercio secondo l'art. 60 A e sgg. del Codice civile svizzero (CCS), con sede a Nottwil/LU.

² L'ASP è un'associazione di utilità pubblica, apolitica e acconfessionale. Essa sostiene gli scopi della Fondazione svizzera per paraplegici ed è la Federazione nazionale per lo sport in carrozzella («Sport svizzero in carrozzella»).

Art. 2 Scopo

¹ Quale organizzazione nazionale per l'autoaiuto alle persone con lesione midollare e quale Federazione nazionale per lo sport in carrozzella, («Sport svizzero in carrozzella»), l'ASP si prefigge di:

- a) creare e sostenere, a livello nazionale, sezioni e gruppi regionali organizzati per favorire le attività sociali, culturali e sportive dei loro membri;
- b) promuovere la pari opportunità delle persone con lesione midollare nella società nello spirito della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell'ONU (CDPD- ONU);
- c) difendere gli interessi delle persone con lesione midollare nei confronti del pubblico e delle autorità nello spirito della CDPD-ONU;
- d) sostenere gli sforzi della Fondazione svizzera per paraplegici;
- e) promuovere lo sport in carrozzella in Svizzera e rappresentarlo, sia a livello nazionale che internazionale, nello Swiss Olympic (SO), come pure nell'International Paralympic Committee (IPC);
- f) sostenere l'esercizio del Centro svizzero per lo sport in carrozzella di Nottwil, del Centro per costruire senza barriere di Muhen, dell'Istituto per la consulenza giuridica e del settore Consulenza Vita.

Art. 3 Compiti

L'ASP

- ¹ a) si impegna a collaborare attivamente nella riabilitazione globale delle persone con lesione midollare con i Centri specializzati di primo intervento e di riabilitazione per il reinserimento professionale e sociale;
- b) offre molteplici servizi e prestazioni, in particolare nei campi della consulenza sociale e giuridica, dello sport per tutti e di competizione, della cultura e del tempo libero così come della costruzione senza barriere;
- c) opera nell'interesse dei suoi membri con organizzazioni nazionali e internazionali, in particolare con l'International Stoke Mandeville Wheelchairs Sports Federation (ISMWSF) di Aylesbury, Gran Bretagna;
- d) sostiene la Fondazione «Swiss Paralympic Committee (SPC)» nella sua qualità di organizzazione nazionale autonoma per lo sport internazionale di competizione, promuovendone i suoi scopi;

Art. 4 Etica e integrità

- ¹ a) L'Associazione svizzera dei paraplegici si impegna a favore di uno sport sano, rispettoso, leale e performante. Essa – come pure i suoi organi e membri – vive questi valori trattando le sue controparti con rispetto, agendo e comunicando in maniera trasparente. L'Associazione svizzera dei paraplegici riconosce l'attuale «Carta etica» dello sport svizzero e ne diffonde i principi all'interno dei Gruppi carrozzella.
- b) Il doping contraddice i principi fondamentali dello sport e dell'etica medica, oltre a rappresentare un rischio per la salute. Per queste ragioni il doping è proibito. L'Associazione svizzera dei paraplegici e i suoi membri sono soggetti allo Statuto sul doping di Swiss Olympic (di seguito denominato «Statuto sul doping») nonché agli altri documenti che lo precisano. È considerata doping qualsiasi violazione dell'articolo 2.1 e sgg. dello Statuto sul doping.
- c) L'Associazione svizzera dei paraplegici è soggetta allo Statuto in materia di etica dello sport svizzero. Lo Statuto in materia di etica è vincolante per la stessa Associazione svizzera dei paraplegici, per il suo personale, i membri dei suoi organi, i membri, i Gruppi carrozzella nonché per i loro organi, membri, personale, atleti e atlete, coach, personale di assistenza e medico, funzionari/e. L'Associazione svizzera dei paraplegici vigila affinché i Gruppi carrozzella applichino anch'essi il regolamento e lo impongano ai loro membri, al personale e ai mandatari.
- d) Se del caso, Swiss Sport Integrity avvia una procedura per indagare su presunte violazioni contro le disposizioni antidoping applicabili e lo Statuto in materia di etica. Alla Camera disciplinare dello sport svizzero (di seguito denominata «Camera disciplinare») competono il giudizio e le sanzioni per violazioni constatate contro le disposizioni antidoping applicabili e lo Statuto in materia di etica. La Camera disciplinare applica le sue regole procedurali e statuisce le sanzioni definite nello Statuto sul doping, nel regolamento della federazione internazionale eventuale competente o nello Statuto in materia di etica. Le decisioni della Camera disciplinare possono essere impugnate mediante ricorso presso il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) di Losanna, ad esclusione dei tribunali statali, entro 21 giorni dalla notifica della decisione motivata della Camera disciplinare.

II Adesione

Art. 5 Sezioni

¹ L'ASP è suddivisa in Sezioni, costituite in associazioni sec. l'art. 60 e sgg. del CCS. Le Sezioni perseguono gli stessi scopi dell'ASP. Diritti e doveri delle Sezioni verso l'ASP sono stabiliti da questi statuti e risultano inoltre dalle delibere e risoluzioni dell'Assemblea dei delegati.

² Gli statuti delle Sezioni devono essere approvati dall'Assemblea dei delegati e non devono contenere disposizioni contrarie a quelle dell'ASP. Quanto previsto dagli statuti dell'ASP in fatto di adesione quali membri, è vincolante anche per le Sezioni. Qualora le Sezioni, i cui statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale, apportino in un secondo tempo delle modifiche agli statuti, il Comitato centrale può approvare tali modifiche nella misura in cui le modifiche non siano di grande portata.

³ Ogni Sezione si denomina di norma con la dicitura: «Gruppo carrozzella _____, Sezione dell'Associazione svizzera dei paraplegici».

⁴ Se per motivi ideali e/o finanziari una Sezione desidera diventare anche membro di un'altra organizzazione deve prima chiedere il consenso al Comitato centrale. Quest'ultimo, per motivi importanti, può anche respingere la richiesta.

Art. 6 Membri

¹ Possono venire ammessi

- a) come membri attivi: le persone fisiche che desiderano contribuire attivamente alla realizzazione degli scopi dell'ASP, condizione che può essere presunta per le persone con lesione midollare e quelle con una disabilità affine. I membri attivi che vengono ammessi in una Sezione diventano automaticamente membri attivi dell'ASP. I membri attivi hanno, nella Sezione a cui appartengono, diritto di voto e di eleggibilità e beneficiano in linea di massima delle prestazioni di servizio offerte dall'ASP in conformità a quanto previsto dai Regolamenti e dalle Direttive;
- b) come membri passivi: le persone fisiche e giuridiche, società o enti pubblici, corporazioni di diritto pubblico possono venire ammesse nell'ASP o nelle Sezioni quali membri passivi senza avere, però, i diritti dei membri attivi.

Art. 7 Ammissioni

¹ Sull'ammissione delle Sezioni decide l'Assemblea dei delegati su proposta del Comitato Centrale o di una Sezione già esistente.

² Ogni nuovo membro attivo ammesso riceve una copia degli statuti della Sezione. Con la sua adesione il membro attivo riconosce gli statuti della sua Sezione.

Art. 8 Recesso dall'ASP e revoca dell'adesione come membro

¹ Con la maggioranza di due terzi di tutti i membri attivi, l'Assemblea generale della Sezione può decidere il recesso dall'ASP. La decisione va certificata pubblicamente.

² Se l'Assemblea generale di una Sezione non può deliberare il recesso dall'ASP perché non sono presenti o non sono rappresentati almeno due terzi di tutti i membri attivi della Sezione, può essere convocata una seconda Assemblea generale che sempre con la maggioranza di due terzi di tutti i presenti può decidere il recesso dall'ASP. Una decisione di recesso deve in ogni caso essere certificata pubblicamente.

³ L'adesione quale membro attivo termina con la comunicazione scritta delle dimissioni inviata al Comitato della Sezione, oppure in caso di decesso. I recessi di membri attivi dall'ASP devono essere inoltrati per iscritto all'attenzione del Settore «Servizi dell'ASP».

Art. 9 Scioglimento di una Sezione

¹ Se una Sezione decide il suo scioglimento, per un periodo di due anni l'ASP tiene il patrimonio della Sezione a disposizione di una eventuale nuova Sezione che intendesse costituirsi. Se non venisse costituita questa nuova Sezione, il patrimonio passerà all'ASP.

Art. 10 Esclusione

¹ In casi di gravi infrazioni, una Sezione o un membro attivo possono venire esclusi dall'ASP. L'esclusione di una Sezione compete all'Assemblea dei delegati e quella di un membro attivo alla Sezione di appartenenza. La decisione dell'Assemblea dei delegati come pure quella dell'Assemblea generale di una Sezione – in prima istanza o in seguito a ricorso – dev'essere presa con la maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

² Sono motivi di esclusione:

- la grave violazione degli statuti e dei regolamenti delle Sezioni o dell'ASP;
- il danno arrecato al prestigio e agli interessi di una Sezione o dell'ASP;
- una condotta disonesta;
- la ripetuta violazione degli impegni finanziari.

³ I membri attivi esclusi non possono più beneficiare per due anni delle prestazioni di servizio previste per i membri. L'esclusione va comunicata, con lettera o e-mail, al membro escluso e al Settore «Servizi dell'ASP», con riferimento all'art. 75 del CCS e menzionando il motivo dell'esclusione. All'ASP va allegata una copia della lettera inviata al membro da escludere. Durante il periodo di esclusione, solo la Sezione che ha pronunciato l'esclusione può revocarla. La revoca presuppone una nuova comunicazione scritta all'attenzione del Settore «Servizi dell'ASP». Dopo due anni dall'esclusione, la persona esclusa può richiedere una nuova adesione presso una Sezione. Se viene esclusa una Sezione, la metà del suo patrimonio va all'ASP.

Art. 11 Membri onorari

¹ Il titolo di membro onorario dell'ASP può venire conferito a persone fisiche che hanno operato in modo rilevante in favore delle persone con lesione midollare.

² Su proposta delle Sezioni o del Comitato centrale, l'Assemblea dei delegati può decidere di conferire alle persone segnalate il titolo di membro onorario. Anche l'Assemblea generale di qualsiasi Sezione, all'interno della stessa, ha la facoltà di attribuire a persone meritevoli il titolo di membro onorario.

³ I membri onorari sono esonerati dal versamento della tassa sociale, ma hanno gli stessi diritti dei membri attivi.

Art. 12 Tassa sociale e contributi

¹ Le Sezioni stabiliscono l'ammontare della loro tassa sociale annua. L'adesione quale membro è valida dalla data del versamento.

² Se l'Assemblea dei delegati non ha deciso altrimenti, le Sezioni sono tenute a versare all'ASP un contributo annuo di CHF 10.– per ogni membro attivo.

III. Organizzazione

Art. 13 Organi

¹ Gli organi dell'ASP sono:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Comitato centrale;
- c) il Comitato direttivo;
- d) l'Ufficio di revisione.

A) Assemblea dei delegati

Art. 14 Composizione

¹ L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'ASP e si riunisce regolarmente una volta all'anno nel primo semestre dell'anno civile.

² L'Assemblea dei delegati comprende due delegati di ogni Sezione e il Comitato centrale. Ogni Sezione, durante la propria Assemblea generale, nomina i delegati e li comunica al Comitato centrale entro i cinque giorni successivi all'elezione. In caso di mancata notifica, i delegati precedentemente in carica rimarranno eletti e autorizzati a partecipare alle Assemblee dei delegati.

³ L'Assemblea dei delegati delibera sugli argomenti all'ordine del giorno a ogni Assemblea generale ordinaria della Sezione.

⁴ I delegati rappresentano in linea di massima la posizione della loro Sezione in merito ai singoli affari correnti e alle nomine. Gli interventi devono essere limitati a un minimo ed essere contestuali.

⁵ Ogni membro attivo di una Sezione può, previa notifica inoltrata al Settore «Servizi dell'ASP» al più tardi una settimana prima dell'Assemblea dei delegati, partecipare all'Assemblea stessa in qualità di uditore/trice. Non ha, però, diritto di voto e di eleggibilità. Un eventuale intervento va autorizzato dalla Presidenza dell'Assemblea dei delegati.

⁶ La Presidenza dell'ASP può invitare degli ospiti all'Assemblea dei delegati. Anche per loro la concessione di un intervento dipende dalla decisione della Presidenza.

Art. 15 Competenze

¹ L'Assemblea dei delegati delibera in quei settori specifici che non competono agli altri organi dell'ASP. Spettano all'Assemblea le seguenti competenze:

- a) approvazione del verbale;
- b) approvazione dei rapporti annuali;
- c) accettazione del Rapporto di revisione e approvazione del conto;
- d) scarico del mandato;
- e) nomina dei membri del Comitato centrale e della Presidenza;
- f) nomina dell'Ufficio di revisione;
- g) nomina e destituzione della Direzione;
- h) approvazione dei contributi alle Sezioni;
- i) ammissione o esclusione di Sezioni;
- j) decisione su scioglimenti e liquidazioni;

- k) approvazione degli statuti delle Sezioni; ammesso che non sia di competenza del Comitato centrale (cfr. art. 5 cpv. 2);
- l) approvazione e modifica degli statuti dell'ASP;
- m) fissazione dei contributi delle Sezioni;
- n) discussione delle mozioni presentate dal Comitato centrale e/o dalle Sezioni;
- o) composizione di controversie tra Comitato centrale e Sezioni;
- p) conferimento del titolo di membro onorario;
- q) decisioni in merito a tutte le questioni che, per legge o in base agli statuti, sono riservate all'Assemblea dei delegati.

Art. 16 Convocazione, diritto di querela e forma

¹ L'Assemblea dei delegati viene convocata dal Comitato centrale e, se necessario, dall'Ufficio di revisione. Anche i liquidatori hanno il diritto di convocare l'Assemblea dei delegati.

² Almeno cinque Sezioni possono – su richiesta motivata e precisando l'ordine del giorno – richiedere, congiuntamente, al Comitato centrale la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei delegati. Il Comitato centrale terrà l'Assemblea straordinaria dei delegati entro un termine ragionevole dopo la ricezione della relativa richiesta.

³ Le mozioni delle Sezioni di considerevole importanza (p.es. revisione degli statuti dell'ASP) devono essere inoltrate per iscritto al Settore «Servizi dell'ASP», all'attenzione del Comitato centrale, al più tardi entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'Assemblea dei delegati ordinaria. Le altre mozioni devono essere inoltrate per iscritto al Settore «Servizi dell'ASP», all'attenzione del Comitato centrale, almeno sei settimane prima dell'Assemblea ordinaria dei delegati.

⁴ La convocazione dell'Assemblea dei delegati dev'essere inviata almeno tre settimane prima della data fissata; essa dovrà contenere l'ordine del giorno con le trattande da discutere, le richieste del Comitato centrale e quelle delle Sezioni, allegando la documentazione necessaria.

Art. 17 Delibere e risoluzioni

¹ L'Assemblea dei delegati si tiene fundamentalmente durante una seduta che prevede la presenza fisica dei delegati. Tuttavia, dietro autorizzazione del Comitato centrale, l'Assemblea dei delegati può aver luogo a distanza (per esempio per telefono, videoconferenza o via Internet). L'Assemblea dei delegati è in grado di deliberare se alla seduta è presente, o partecipa a distanza nel caso di una riunione in modalità telematica, almeno la metà dei delegati. Se la legge o gli statuti non prevedono alcun'altra maggioranza, le delibere messe ai voti sono ritenute valide se prese dalla maggioranza relativa dei delegati presenti o partecipanti. La deliberazione può essere effettuata per via circolare (posta, posta elettronica o piattaforma di voto elettronico).

² Per le elezioni è necessaria la maggioranza assoluta al primo scrutinio; al secondo basta la maggioranza relativa. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

³ Delibere su proposte non previste dall'ordine del giorno possono venire prese unicamente se approvate almeno dai due terzi dei presenti con diritto di voto.

⁴ Al Comitato centrale compete la stesura del verbale che dovrà contenere:

- a) le delibere e i risultati delle votazioni;
- b) le richieste di informazioni e le relative risposte;
- c) le spiegazioni dei delegati che richiedono che queste figurino nel verbale.

B) Comitato centrale

Art. 18 Composizione

¹ Il Comitato centrale è composto da cinque a sette membri: dalla Presidenza, dalla Vicepresidenza e da altri membri senza speciali ambiti di funzioni (assessori a latere). Nel Comitato centrale sono rappresentate almeno tre persone con lesione midollare o con disabilità affini. La Presidenza deve essere esercitata obbligatoriamente da una persona con lesione midollare. Nel Comitato centrale le persone che rappresentano le Sezioni devono essere scelte in base a un'adeguata ripartizione regionale.

Art. 19 Nomine

¹ I membri del Comitato centrale vengono eletti dall'Assemblea dei delegati per una durata in carica di due anni e sono rieleggibili. La presenza nel Comitato centrale è limitata a 12 anni. Se durante il suo periodo di carica un membro del Comitato centrale viene in più eletto alla Presidenza, la presenza massima nel Comitato centrale è di 16 anni. Il periodo di carica termina comunque definitivamente con la data dell'Assemblea dei delegati ordinaria che segue il compimento del 70° anno d'età del membro del Comitato centrale; in merito ad eventuali eccezioni delibererà l'Assemblea dei delegati su richiesta del Comitato centrale.

² I posti che si rendono liberi nel Comitato centrale vengono segnalati alle Sezioni entro il 15 settembre dell'anno che precede quello dell'Assemblea dei delegati. Le proposte di nomine delle Sezioni devono essere presentate al Comitato centrale entro il 31 ottobre.

Art. 20 Assemblea dei delegati e Sezioni

¹ I membri del Comitato centrale partecipano ai lavori dell'Assemblea dei delegati a titolo consultivo con diritto di proposta. Non possono però essere contemporaneamente delegati della loro Sezione.

² Il Comitato centrale ha il diritto di inviare dei suoi delegati alle Assemblee generali delle Sezioni. La loro partecipazione è solo consultiva e senza diritto di voto.

Art. 21 Convocazioni e decisioni

¹ Il Comitato centrale si riunisce quando è necessario sbrigare gli affari in corso. Viene convocato dalla Presidenza o in caso d'impedimento dalla sua Vicepresidenza, oppure da un altro membro avente diritto di voto. Su richiesta scritta di uno dei membri con diritto di voto, oppure del Comitato direttivo, la Presidenza deve convocare entro 30 giorni il Comitato centrale. Le trattande all'ordine del giorno vanno trasmesse ai membri del Comitato assieme alla convocazione.

² Il Comitato centrale è in grado di deliberare quando è presente almeno la metà dei membri aventi diritto di voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del Presidente. Se una trattanda riguarda una determinata Sezione, il membro di Comitato direttamente interessato si assenta.

³ Alla seduta del Comitato centrale possono partecipare, su invito della Presidenza, collaboratori dell'ASP o esperti senza diritto di voto. Di regola, alle sedute del Comitato centrale partecipano la Direzione e la persona incaricata alla Vicedirezione.

Art. 22 Compiti e competenze

¹ Il Comitato centrale ha il diritto e il dovere di decidere, nel limite delle competenze previste per quest'organo dagli statuti, su tutto quanto riguarda l'andamento dell'ASP. In particolare, ha i compiti e le competenze seguenti:

- a) esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei delegati;
- b) direzione generale dell'ASP e rilascio delle necessarie istruzioni riguardanti l'organizzazione;
- c) sorveglianza dell'attività svolta dalle persone incaricate alla gestione per quanto concerne l'osservanza delle leggi, degli statuti, dei regolamenti, delle direttive e dei capitoli d'oneri;
- d) approvazione delle retribuzioni della Direzione e dei membri del Comitato direttivo nell'ambito della procedura ordinaria dei salari e in accordo con l'Human Resources del Gruppo Svizzero Paraplegici;
- e) il salario iniziale della Direzione viene stabilito dal Comitato centrale in accordo con la Presidenza della Fondazione svizzera per paraplegici e l'Human Resources del Gruppo Svizzero paraplegici; la Presidenza dell'ASP ha l'incarico di coordinare questa intesa.
- f) elaborazione dei principi contabili, del controllo delle finanze e della pianificazione finanziaria;
- g) diritto di presentare all'Assemblea dei delegati le istanze di ammissione o di esclusione di Sezioni;
- h) approvazione e modifica dei regolamenti dell'ASP;
- i) rappresentanza dell'ASP verso l'esterno;
- j) composizione delle controversie tra le Sezioni;
- k) nomina delle commissioni e dei gruppi di lavoro necessari alla realizzazione degli scopi dell'ASP;
- l) preparazione del programma annuale dell'ASP dopo aver consultato le Sezioni;
- m) allestimento del conto annuale e approvazione del budget;
- n) edizione delle pubblicazioni;
- o) designazione dei membri del Comitato centrale con diritto di firma e di altre persone aventi lo stesso diritto;
- p) diritto di presentare all'Assemblea dei delegati le istanze di nomina e di destituzione della Direzione;
- q) nomina e destituzione dei membri del Comitato direttivo
- r) approvazione per l'attuazione di azioni di raccolta da parte delle singole Sezioni.

C) Comitato direttivo

Art. 23 Composizione e competenze

¹ Il Comitato direttivo è composto dalla Direzione e da quattro a massimo sette altri membri del Comitato direttivo. I membri del Comitato direttivo devono essere dei collaboratori o delle collaboratrici dell'Associazione svizzera dei paraplegici. La Direzione ne detiene la presidenza.

² La Direzione propone i membri del Comitato direttivo, i quali vengono nominati e destituiti dal Comitato centrale.

³ L'Assemblea dei delegati delibera in quegli ambiti che non competono espressamente all'Assemblea dei delegati o al Comitato centrale. Il Comitato centrale può delegare compiti e competenze al Comitato direttivo. In questo caso emana un regolamento organizzativo che disciplina i compiti delegati, gli uffici competenti e l'allestimento del rendiconto.

⁴ La funzione della Direzione nonché la gestione di altri ambiti direttivi sono esercitati, a parità di qualifiche e capacità, preferibilmente da persone con lesione midollare o con disabilità affini.

⁵ La direzione di una Sezione come pure la Direzione può essere esercitata anche da due persone congiuntamente.

⁶ Le bande d'oscillazione dei salari del Gruppo Svizzero Paraplegici sono vincolanti per la struttura dei salari del Comitato direttivo dell'ASP.

⁷ La Direzione rende pubbliche le sue relazioni d'interesse e in particolare tutte le situazioni in cui presta lavoro contro un compenso. Queste situazioni devono essere autorizzate dalla Presidenza del Comitato centrale.

Art. 24 Settori

¹ Esistono i Settori «Sport e tempo libero in carrozzella», «Istituto per la consulenza giuridica», «Centro per costruire senza barriere», «Consulenza vita» e «Servizi dell'ASP». Su richiesta della Direzione, il Comitato centrale può rinominare i settori esistenti, costituire dei settori addizionali, sopprimere e/o accorpare altri dipartimenti.

² I responsabili di settore vengono nominati e revocati dal Comitato direttivo.

³ Per i Settori possono essere costituite delle commissioni o ulteriori settori o dipartimenti specializzati.

⁴ Dettagli più precisi riguardanti la struttura, i compiti e le competenze dei Settori vengono stabiliti in un regolamento organizzativo.

Art. 25 Settore «Servizi dell'ASP»

¹ Tutti gli affari correnti che non sono espressamente assegnati ad un Settore, vengono gestiti dal Settore «Servizi dell'ASP».

D) Ufficio di revisione

Art. 26 Nomina e compiti

¹ L'Ufficio di revisione viene ogni volta nominato dall'Assemblea dei delegati per la durata di un anno conformemente a quanto previsto dall'art. 69b del CCS.

² I suoi diritti e doveri si conformano al Codice delle obbligazioni.

IV. Patrimonio

Art. 27 Mezzi finanziari

¹ Le entrate dell'ASP provengono:

- a) dai contributi versati dai membri e dal reddito della sostanza;
- b) dalle offerte di terze persone e dalle sovvenzioni pubbliche;
- c) dai contributi annuali versati all'ASP dalla Fondazione svizzera per paraplegici conformemente agli scopi stabiliti (art. 2, cpv. 3).

² L'ASP versa ogni anno un contributo adeguato alle Sezioni. L'ammontare del contributo viene approvato dall'Assemblea dei delegati.

³ Le Sezioni possono organizzare collette nella loro regione solo con il consenso del Comitato centrale.

Art. 28 Responsabilità

¹ La responsabilità dell'ASP verso terzi si conforma all'art. 75a del CCS.

V. Disposizioni finali

Art. 29 Modifiche degli statuti

¹ Gli statuti possono essere modificati su proposta scritta del Comitato centrale oppure di una delle Sezioni.

² Se viene proposta una modifica degli statuti, il relativo testo dovrà essere inviato con la convocazione dell'Assemblea dei delegati. Per l'approvazione di una modifica è necessaria la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti all'Assemblea dei delegati aventi diritto di voto.

Art. 30 Scioglimento

¹ Su proposta del Comitato centrale o di due quinti delle Sezioni, l'Assemblea dei delegati può deliberare lo scioglimento dell'ASP. Per questa delibera è necessaria una maggioranza dei due terzi di tutti gli aventi diritto di voto all'Assemblea dei delegati. Se questa maggioranza non viene raggiunta, il Comitato centrale può convocare un'ulteriore Assemblea dei delegati. In questa seconda Assemblea dei delegati, per lo scioglimento dell'ASP sarà sufficiente la maggioranza di due terzi dei presenti con diritto di voto.

Art. 31 Liquidazione

¹ In caso di scioglimento dell'ASP, e se l'Assemblea dei delegati non delibera altrimenti, il Comitato centrale in quel momento in carica provvede alla liquidazione. Durante l'intera fase della liquidazione restano in vigore le competenze dell'Assemblea dei delegati.

² I fondi risultanti dalla liquidazione dell'ASP saranno utilizzati in primo luogo per soddisfare gli impegni legali e contrattuali iscritti dell'ASP. Un'eventuale rimanenza del patrimonio verrà tenuta a disposizione, per un periodo di due anni, dalla Fondazione svizzera per paraplegici per un'eventuale nuova ASP che si dovesse costituire. Se questa nuova costituzione non venisse effettuata, il patrimonio va alla Fondazione svizzera per paraplegici.

Art. 32 Entrata in vigore

¹ Questi statuti entrano in vigore in data odierna e sostituiscono gli statuti di base del 27 aprile 1980, con le modifiche apportate l'8 novembre 1986, il 28 marzo 1987, il 20 aprile 1991, il 30 aprile 1994, il 22 novembre 1997, il 15 aprile 2000, l'11 novembre 2000, il 23 novembre 2002, il 28 aprile 2007, il 25 aprile 2009, il 25 aprile 2015, il 28 aprile 2018, il 27 aprile 2019, l'8 maggio 2021 e il 7 maggio 2022.

² Questo è quanto ha deciso l'Assemblea dei delegati del 6 maggio 2023.

Nottwil, 6 maggio 2023

A nome dell'Assemblea dei delegati

Presidente



Olga Manfredi

Direttore



Laurent Prince

In caso di dubbi fa stato la versione tedesca. Amministrazione centrale: Sede principale dell'ASP, Kantonsstrasse 40, 6207 Nottwil